

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

Le previsioni 1998 sono state formulate con riferimento alla vigente disciplina specifica del Fondo di previdenza volo, a quei provvedimenti legislativi di carattere generale che interessando tutte le gestioni pensionistiche hanno riguardato anche il Fondo di cui trattasi.

Per la parte contributiva, la gestione è interessata dalla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 164 del 24.4.97 emanato in attuazione alla delega conferita dall'art. 2 - commi 22 e 23 della legge 8.8.1995, n. 335, concernente l'armonizzazione della normativa del Fondo a quella dell'AGO, che prevede, tra l'altro:

- il riferimento, a far tempo dal 1.1.1998, ai fini della commisurazione della contribuzione dovuta al Fondo, alla retribuzione imponibile definita dall'art.12 della legge n.153/1969 e successive modificazioni e integrazioni; peraltro dalla predetta data si presume che saranno introdotte nuove disposizioni sulla materia dall'emanando decreto legislativo sull'armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
- la differenziazione del regime contributivo di coloro che risultavano iscritti al Fondo al 31.12.1995 da quello destinato invece agli iscritti successivamente a tale data per i quali il contributo al Fondo è dovuto, dal 1.7.1997, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nella assicurazione generale obbligatoria - aumentata di un contributo addizionale del 5% (3,59% a carico del lavoratore);
- la ridefinizione della aliquota contributiva dovuta al Fondo per il personale iscritto alla data del 31.12.1995; l'aliquota contributiva - dal 1.10.1997 - è stata fissata nel 40,82%, inoltre per chi alla predetta data del 31.12.95 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi il contributo è ridotto nella misura dell'1,56% (0,514 a carico del lavoratore), a condizione che le somme derivanti dalla riduzione stessa siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al D. L.vo 124/1993. A decorrere dal 1. gennaio 1999 è prevista, per i medesimi

- soggetti ed alle medesime condizioni, un'ulteriore riduzione di aliquota nella misura dell'1,56% (0,514 a carico del lavoratore);
- l'estensione agli iscritti della normativa sul limite massimo di retribuzione imponibile di cui all'art.2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.335;
 - l'adozione, anche per quanto attiene il versamento della contribuzione, delle modalità, termini e periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, pertanto, sempre a decorrere dalle retribuzioni relative al mese di ottobre, il versamento dei contributi avrà cadenza mensile anziché trimestrale;
 - l'abrogazione dei minimali previsti dall'art.4 della legge 480/88 ed applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989 convertito con modificazioni nella legge 389/1989 già in vigore nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, in ordine al rispetto della retribuzione contrattuale da assoggettare a contribuzione;
 - l'abrogazione dell'art. 21 della legge 859/65 ed il conseguente rinvio, in materia di prescrizione dell'obbligo contributivo alle medesime norme vigenti nell'AGO;
 - l'introduzione dell'accredito dei contributi settimanali anziché giornalieri, e l'estensione del disposto dell'art. 5 del DPR 26.4.1957, n. 818, in base al quale qualora un mese non sia interamente retribuito si accreditano tanti contributi settimanali quante sono le settimane intere o frazioni di esse retribuite;
 - l'estensione agli iscritti dell'art. 7 della legge 638/83 che fissa il limite della retribuzione media settimanale per l'accredito dei contributi settimanali - pari al 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1 gennaio di ciascun anno, ed il limite minimo di retribuzione giornaliera sul quale sono dovuti i contributi - pari al 9,50% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
 - l'estensione, ai fini delle prestazioni pensionistiche e solo per periodi collocati temporalmente successivamente a far tempo dal 1.7.1997 (data di entrata in

vigore del decreto) delle disposizioni vigenti nell'AGO in materia di accreditamento della contribuzione figurativa in genere (art. 5 DPR 918/1957, art. 7 legge 11.11.1983, n.638 e art. 8 legge 23.4.1981, n. 155) e delle norme che riconoscono l'accredito della contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengono percepite le prestazioni per la disoccupazione, con l'osservanza delle stesse modalità e limitazioni previste per il personale iscritto al F.P.L.D.;

- modifiche in ordine ai criteri di calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione nel Fondo a seguito della abrogazione delle norme che prevedono l'arrotondamento ad anno intero (per eccesso o per difetto) della frazione di anno per il diritto a pensione.

Tale abrogazione opera a decorrere dal 1.8.1997 ed i nuovi criteri di calcolo degli oneri sono applicabili alle domande di ricongiunzione e di riscatto presentate all'Istituto solo dalla predetta data che, pertanto, verranno determinati in relazione alla durata effettiva dei periodi utili;

- l'emanazione di nuove tabelle per il calcolo delle riserve matematiche entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. I nuovi coefficienti dovranno essere applicati alle domande di riscatto e di ricongiunzione presentate successivamente alla data del 1.7.1997, ovviamente limitatamente agli oneri di riscatto e di ricongiunzione da determinarsi in applicazione dell'art. 13 della legge 1338/1962;
- l'effettuazione dei trasferimenti nell'AGO delle posizioni assicurative che non danno luogo a pensione a carico del Fondo speciale in base alle disposizioni di cui all'art.1 della legge 7.2.1979, n.29 senza oneri a carico dei richiedenti e l'abrogazione delle norme che finora hanno disciplinato la materia e che prevedevano, tra l'altro, il rimborso delle somme eccedenti la contribuzione versata al Fondo stesso;
- la temporanea riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo per coloro che non avevano

raggiunto il requisito minimo per il diritto a pensione, domande da presentarsi entro il 1.7.1998 a pena di decadenza (commi 18, 19, 20, art. 3 del decreto n. 164/1997).

Nei confronti degli iscritti al Fondo si rendono altresì applicabili le disposizioni recate dal D.L.vo del 30.4.1997, n.184 che, all'art. 2 in materia di riscatto dei corsi universitari di studio (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca), data la portata di carattere generale delle disposizioni di legge in argomento, ha abrogato le disposizioni di legge che finora hanno regolamentato la stessa materia nell'ambito del Fondo in esame e segnatamente l'art. 6, primo comma della legge 484 del 30.7.1973. Lo stesso decreto ha esteso, altresì, anche agli iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'AGO e quindi anche agli iscritti del Fondo volo la facoltà di riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero ed ha abolito per tutti gli assicurati richiedenti il riscatto la riduzione del 50% dell'onere dovuto.

In ordine alle modalità di calcolo per la determinazione degli oneri di riscatto dei corsi universitari di studio e di lavoro prestato all'estero valgono gli stessi criteri operativi segnalati per gli altri Fondi sostitutivi amministrati dall'Istituto, così come regolati dal citato D.L.vo n. 184/1997.

Per la parte pensionistica, si segnala il già citato decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164; in particolare:

- l'art. 1 il quale, nel dettare il nuovo assetto contributivo, stabilisce che a decorrere dall'1.1.1998 per tutto il personale iscritto al Fondo Volo la retribuzione imponibile sia quella definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, comprese le disposizioni di cui all'art. 2, comma 18, della legge 8.8.1995, n. 335;

- l'art. 2, comma 1, il quale disciplina il regime pensionistico degli iscritti al Fondo che

alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni interi.

Per tali soggetti si applica il sistema di calcolo retributivo previsto dalla previgente normativa del Fondo quale risulta modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dalla legge 8 agosto 1995, n. 335;

- l'articolo 2, comma 2 il quale dispone che per gli iscritti al Fondo che abbiano maturato un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi al 31 dicembre 1995, la pensione è determinata in base all'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995.

La pensione, pertanto, è calcolata con il sistema retributivo per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi;

- l'articolo 2, comma 3, il quale stabilisce che per il calcolo della pensione con il sistema retributivo la retribuzione di riferimento per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1997 è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo.

Pertanto per le pensioni con decorrenza compresa entro il 1° gennaio 1998 la retribuzione pensionabile, relativamente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997, è quella disciplinata dalla previgente normativa del Fondo;

- l'articolo 2, comma 5, il quale prevede, per i lavoratori iscritti al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla predetta data del 31 dicembre 1995, l'erogazione della sola "pensione di vecchiaia" liquidata con il sistema contributivo di cui alla legge n. 335/1995;

- l'articolo 3, comma 1, il quale, in armonia con quanto previsto dal sistema dell'assicurazione generale obbligatoria, eleva l'anzianità massima contributiva computabile nel Fondo per le pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto a 40 anni;

- l'articolo 3, comma 2, il quale stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto il diritto alla pensione di anzianità si consegue al raggiungimento dei medesimi requisiti previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo;

- l'articolo 3, comma 3, il quale prevede che gli iscritti possono anche richiedere la pensione di anzianità al conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione, diversi rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, indicati nella tabella A allegata al decreto, sempreché il lavoratore possa far valere 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo ovvero, relativamente ai lavoratori appartenenti alle categorie dei tecnici di volo e dei piloti collaudatori, i periodi minimi di iscrizione al Fondo richiesti dalla previgente normativa e cioè 15 anni.

La predetta tabella A prevede che in ciascuno dei periodi ivi indicati, ad iniziare dall'anno 1997 fino a giungere a regime dall'1.1.2006, il diritto a pensione si consegue perfezionando il requisito di età indicato nella colonna 2, inizialmente 47 anni via via elevati ai definitivi 52 anni, e potendo contestualmente far valere la somma di età e anzianità contributiva maturata nel Fondo specificata nella colonna 1, inizialmente pari a 70 e gradualmente elevata fino a giungere a regime a 82;

- l'articolo 3, comma 5, il quale stabilisce che in caso di accesso alla pensione ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3, l'importo della quota di pensione calcolata con il metodo retributivo, e quindi esclusa la quota di pensione determinata con il metodo contributivo, sarà ridotto, in via definitiva, applicando la percentuale di riduzione indicata nella colonna 2 della tabella B allegata al decreto.

- l'articolo 3, comma 7, il quale dispone che il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia si consegue:

a) con un requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Alla data di entrata in vigore del decreto n.

164 l'età anagrafica richiesta nel Fondo è pertanto di 58 anni per gli uomini e 53 anni per le donne, gradualmente elevati, rispettivamente, a 60 anni e a 55 anni entro il 1° gennaio 2000;

b) con un requisito contributivo e assicurativo pari a quello richiesto nel regime generale obbligatorio, sempreché il lavoratore possa far valere almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo Volo. Alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 l'anzianità contributiva e assicurativa richiesta è pari a 18 anni elevati gradualmente a 20 anni entro il 1° gennaio 2001;

- l'art. 3, comma 22, il quale prevede che qualora successivamente alla liquidazione della pensione a carico del Fondo il pensionato si rioccupi, si applicano le medesime norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria;

- l'art. 3, comma 23, il quale stabilisce che durante i periodi di rioccupazione la quota di pensione liquidata in capitale non è cumulabile, interamente o parzialmente, con il reddito da lavoro dipendente od autonomo secondo le norme in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 22 e 23 trovano applicazione dal 1° luglio 1997 anche nei confronti delle pensioni in essere a tale data;

- l'articolo 3, comma 8, il quale dispone che il limite massimo di retribuzione pensionabile calcolato ai sensi dell'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, come sostituito dall'articolo 8 della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è ridotto nella misura del 10 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto e del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000.

La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997.

- l'articolo 3, comma 9, il quale prevede che per le anzianità contributive maturate

successivamente al 1° luglio 1997 non trova più applicazione l'articolo 24, comma 2, della legge 13 luglio 1965, n. 859, come modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, il quale stabiliva che "I periodi di servizio senza retribuzione e con retribuzione ridotta rispetto a quella contrattuale sono considerati neutri e, ai fini della determinazione del quinquennio di cui al comma 1, si considerano i periodi immediatamente precedenti di durata pari a quelli neutralizzati";

- l'articolo 3, comma 10, il quale prevede che l'importo delle prestazioni erogate dal Fondo non potrà in ogni caso essere inferiore a quello del trattamento che sarebbe spettato applicando la normativa in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

La disposizione trova applicazione per le pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997.

- l'articolo 3, comma 12, il quale stabilisce che per le pensioni aventi decorrenza dal 1° luglio 1997 i limiti previsti dall'articolo 11, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480 per la determinazione del valore capitale di una quota della pensione spettante all'interessato sono così modificati:

- a) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione fino al 27.11.1988, data di entrata in vigore della legge n. 480/1988.

Anno 1997 : 50 per cento

Anno 1998 : 40 per cento

Anno 1999 : 30 per cento

- b) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi al 27.11.1988 e fino al 1° luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto n. 164.

Anno 1997 : 25 per cento

Anno 1998 : 20 per cento

Anno 1999 : 15 per cento

- c) quota di pensione spettante in relazione ai periodi di iscrizione successivi al 1° luglio 1997.

Non spetta nessuna quota di pensione.

- l'art. 3, comma 26, il quale prevede che per le pensioni con decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi spetta il trattamento minimo previsto dalle norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

- l'articolo 3, comma 25, il quale abroga l'articolo 25, comma 5, della legge 13 luglio 1965, n. 859 che stabiliva che "La tredicesima mensilità da corrispondersi in occasione delle festività natalizie, spetta ai titolari di pensioni in godimento alla data del 1° dicembre ed e' corrisposta per intero, qualunque sia il mese di decorrenza della pensione". Secondo quanto previsto dal citato comma 25, dal 1° luglio 1997 si applicano in materia di corresponsione della tredicesima mensilità di pensione le medesime norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

- l'articolo 3, comma 24, il quale stabilisce che durante i periodi di rioccupazione con obbligo di iscrizione al Fondo i contributi versati al Fondo stesso danno diritto ad un supplemento di pensione secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

L'articolo 28 della legge 13 luglio 1965, n. 859 e l'articolo 16 della legge 31 ottobre 1988, n. 480 sono abrogati.

- l'articolo 3, comma 21, il quale prevede che restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 503/1992, in conseguenza dell'opzione esercitata dall'iscritto ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, nonché dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Nei confronti dei lavoratori che hanno esercitato le opzioni di cui trattasi il trattamento pensionistico non potrà superare, come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto n. 503, l'importo della retribuzione pensionabile.

A motivo dell'elevazione dell'anzianità contributiva massima a 40 anni, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° agosto 1997 in poi, la maggiorazione prevista dall'art. 6 della legge n. 407/1990 opera soltanto per le anzianità contributive maturate oltre i 40 anni.

Tuttavia a coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui all'art. 6 della legge n. 407/1990 anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 e prestino ancora la propria attività lavorativa, a garanzia dei diritti acquisiti, continuano ad essere attribuiti i benefici previsti dall'art. 6 della citata legge n. 407 per gli anni maturati oltre l'anzianità massima prevista dalla previgente normativa antecedentemente all'entrata in vigore del decreto n. 164, mentre per la valutazione della anzianità contributiva maturata successivamente si tiene conto di quanto disposto dal comma 2 del citato articolo 3.

Gli assicurati che alla data di entrata in vigore del decreto n. 164 hanno beneficiato della legge n. 407/1990, qualora non abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva dei 40 anni, hanno diritto all'applicazione della legge n. 54/1982 fino al conseguimento dei 40 anni di contribuzione;

- l'articolo 3, comma 4, il quale estende agli iscritti al Fondo, relativamente alle anzianità contributive maturate dal 1° luglio 1997, i limiti di retribuzione pensionabile stabiliti nel regime generale e le relative riduzioni della percentuale annua di rendimento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto n. 503;
- l'articolo 3, comma 13, il quale prevede che la quota di pensione da liquidare con il sistema contributivo nei confronti degli iscritti per i quali opera il sistema "misto" deve essere determinata in base all'articolo 1, commi 6, 7 della legge n. 335/1995 ivi compresa l'applicazione dell'aliquota di computo del 33 per cento;
- l'art. 3, comma 17, il quale ha abrogato l'articolo 25, comma 1, della legge 11 luglio 1965, n. 859 e l'articolo 9, comma 1, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, che stabilivano che per il calcolo della misura della pensione, la frazione dell'ultimo anno veniva valutata come anno intero se pari o superiore a sei mesi.

Per le pensioni con decorrenza dal 1° agosto 1997, in poi, per le quali non opera più il predetto arrotondamento, l'anzianità contributiva deve essere computata in settimane;

- l'art. 4, comma 1, il quale dispone, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (1° luglio 1997), l'applicazione agli iscritti al Fondo delle disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria in materia di invalidità e inabilità.

La disciplina vigente nell'assicurazione generale obbligatoria in ordine al trattamento pensionistico di invalidità è, com'è noto, contenuta nella legge 12 giugno 1984, n. 222;

- l'articolo 4, comma 4, il quale stabilisce che per le pensioni liquidate ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 trova applicazione l'articolo 1, commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in materia di cumulabilità del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente o autonomo e con la rendita per infortuni sul lavoro o malattia professionale liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

- l'art. 5 il quale dispone che, per quanto non disciplinato dalla normativa del Fondo, come modificata dal decreto, trovano applicazione le disposizioni proprie dell'assicurazione obbligatoria e in particolare, il principio della automaticità delle prestazioni per cui le pensioni potranno essere liquidate anche in mancanza della relativa contribuzione purché la stessa sia effettivamente dovuta;

Si richiama altresì l'art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza dal 30 settembre 1996 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza sostitutive, nonché i trattamenti anticipati di anzianità delle forme di previdenza esclusive, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata col sistema retributivo, con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, fino a concorrenza dei redditi stessi. Ai lavoratori che alla data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero che hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni, ovvero il requisito contributivo di 35 anni unitamente a quello anagrafico di 52 anni, continuano

ad applicarsi le disposizioni di cui alla previgente normativa. La previgente normativa continua altresì ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione con 40 anni di contribuzione, ovvero con l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.

La previgente normativa prevede la totale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo delle pensioni di anzianità con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995, nonché delle pensioni di anzianità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994 liquidate in favore di lavoratori che abbiano maturato entro il 1994 i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione in tale anno. Per i lavoratori che liquidano la pensione di anzianità con decorrenza successiva al 1994, avendo maturato i relativi requisiti successivamente al 1994, non è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo la metà della quota di pensione eccedente il trattamento minimo (articolo 10 del decreto n. 503, nel testo modificato dall'articolo 11, commi 9 e 10, della legge n. 537).

Al riguardo, si precisa che la legge 28 febbraio 1997, n. 30, al comma 4 dell'art. 10 recante disposizioni correttive ed integrative della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel sostituire il comma 173 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, inserisce, tra l'altro, il comma 173-ter che dispone che il comma 179 va interpretato nel senso che non sono considerati redditi da lavoro ai fini della medesima disposizione le indennità percepite in applicazione della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni.

Il comma 211 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 dispone che i titolari di pensione che omettono di produrre la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.

I commi da 260 a 265 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996 contengono una particolare disciplina per il recupero delle somme indebitamente percepite a titolo di prestazioni per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

Si segnala, infine, la sentenza n. 1691 del 12 dicembre/24 febbraio 1997 con la quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha affermato il principio secondo cui il riconoscimento del trattamento minimo sulle pensioni costituisce un diritto autonomo diverso dal diritto a pensione, con propri presupposti e requisiti. Il diritto all'integrazione al minimo, al pari del diritto alla pensione, e' un diritto imprescrittibile e non soggetto a decadenza. La prescrizione e la decadenza possono riguardare solo i singoli ratei.

Gestione speciale di previdenza
per i dipendenti da imprese esercenti
miniere, cave e torbiere

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio di previsione dell'anno 1998 della Gestione speciale di previdenza per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, si riassume in:

- 33 miliardi di ENTRATE
- 78 miliardi di USCITE
- 45 miliardi di DISAVANZO ECONOMICO
- 413 miliardi di PASSIVO NETTO PATRIMONIALE

I valori di sintesi appena indicati conseguono a valutazioni previsionali delle varie poste di bilancio effettuate sulla base del quadro normativo di riferimento, di cui in appendice si riporta l'evoluzione, e di indicazioni sulle tendenze dei fenomeni macroeconomici che prevedibilmente coinvolgeranno l'attività della Gestione nel corso del 1998.

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio di previsione si riportano, nella tabella che segue, in forma aggregata, i dati relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite previste per il 1998 raffrontati con i corrispondenti risultati ipotizzati per il 1997 - previsioni originarie ed aggiornate - ed accertati per il 1996;